

COPIA INFORMALE DISPOSITIVO SENTENZA

Visti gli artt. 605, 624 e 627 c.p.p., pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 8 gennaio 2021, tenuto conto delle statuizioni penali e civili della sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 giugno 2019 in relazione alle quali non è stato disposto annullamento e del conseguente effetto di formazione progressiva del giudicato, in parziale riforma della sentenza del 31 gennaio 2017 del Tribunale di Lucca in composizione collegiale, appellata, per quanto in questa sede ancora interessa, dal Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale e dagli imputati Kogelheid~~te~~ Rainer, Linowski Peter, Mayer Roman, Mansbart Johannes, Schröter Andreas, Brödel Helmut, Kriebel Uwe, Soprano Vincenzo, Gobbi Frattini Daniele, Pizzadini Paolo, Moretti Mauro, Elia Michele Mario, Castaldo Mario, Favo Francesco, Maestrini Emilio, Lehmann Joachim e dai responsabili civili società Gatx Rail Austria, Gatx Rail Germania, Jungenthal Waggon, F.S. Logistica, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie dello Stato Italiane e Trenitalia, tenuto conto delle attenuanti generiche già riconosciute al Moretti, all'Elia, al Soprano, al Castaldo, al Gobbi Frattini e al Pizzadini, riconosciute le predette attenuanti anche al Kogelheid~~te~~, al Linowski, al Mayer, al Mansbart, allo Schröter, al Brödel e al Kriebel,

quanto alle statuizioni penali così provvede:

ridetermina la pena:

per Kogelheid~~te~~ Rainer e Linowski Peter in anni sei di reclusione ciascuno;

per Mayer Roman in anni cinque mesi sei e giorni venti di reclusione;

per Mansbart Johannes in anni cinque e mesi quattro di reclusione;

per Schröter Andreas in anni quattro e mesi otto di reclusione;

COPIA INFORMALE DISPOSITIVO SENTENZA

per Brödel Helmut e Kriebel Uwe in anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione ciascuno;

per Soprano Vincenzo in anni quattro mesi due e giorni venti di reclusione;

per Gobbi Frattini Daniele e Pizzadini Paolo in anni due mesi dieci e giorni venti di reclusione ciascuno;

per Moretti Mauro, escluso il profilo di colpa costituito dall'omessa disposizione della riduzione della velocità dei convogli merci, ascrittogli in relazione ai reati di incendio colposo di cui al capo 34, di lesioni plurime colpose di cui al capo 35 e di disastro ferroviario colposo di cui al capo 36, in anni cinque di reclusione;

per Elia Michele Mario, esclusi i profili di colpa costituiti dalla violazione dell'obbligo datoriale di valutazione dei rischi lavorativi e dalla omessa disposizione della riduzione della velocità dei convogli merci ascrittigli in relazione al reato di disastro ferroviario colposo di cui al capo 31, in anni quattro mesi due e giorni venti di reclusione;

per Castaldo Mario, in relazione al reato di disastro ferroviario colposo di cui al capo 2 ascrittogli nella posizione di amministratore delegato di Cargo Chemical s.r.l. e poi di responsabile della B.U. Industria Chimica e Ambiente di F.S. Logistica, in anni quattro di reclusione;

assolve Castaldo Mario dal reato di disastro ferroviario colposo di cui al capo 2, limitatamente alla condotta ascrittagli nella posizione di direttore della Divisione Cargo di Trenitalia, per non aver commesso il fatto;

assolve Favo Francesco e Maestrini Emilio dal reato di disastro ferroviario colposo loro ascritto al capo 19 e, rispettivamente, al capo 29 per non aver commesso il fatto;

dichiara non doversi procedere nei confronti del Moretti in relazione al reato di omicidio colposo plurimo a lui ascritto al capo 35 perché estinto per intervenuta prescrizione;

COPIA INFORMALE DISPOSITIVO SENTENZA

conferma nei confronti di Lehmann Joachim la sentenza di assoluzione dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto;

quanto alle statuizioni civili così provvede:

condanna gli imputati Moretti Mauro ed Elia Michele Mario nonché i responsabili civili società Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato Italiane, in solido con gli altri coimputati e responsabili civili già condannati dalla Corte di cassazione, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delle seguenti parti civili non ricorrenti in detta sede: Rossi Serena, Cittadinanzattiva Onlus, Regione Toscana, Pucci Mirella, Orlandini Vincenzo Massimo, Parrini Federico e Pulzello Caterina, Orsi Annamaria e Rombi Riccardo, come liquidate nella citata sentenza della Corte di cassazione in data 8 gennaio 2021, che ha già disposto la compensazione delle spese di quel giudizio tra gli imputati, i responsabili civili e le parti civili in detta sede ricorrenti;

revoca le statuizioni civili in favore del Comune di Viareggio, rinunciante alla costituzione;

revoca la statuizione di condanna al pagamento della somma di euro 30.000,00 pronunciata a favore dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Viareggio e **revoca** la condanna al risarcimento del danno pronunciata a favore di Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus, dichiarando compensate le spese processuali tra gli imputati e i responsabili civili, da un lato, e ciascuna delle predette parti civili, dall'altro, in relazione a tutti i gradi di giudizio;

revoca le statuizioni civili pronunciate a carico di Maestrini Emilio e Favo Francesco;

dichiara compensate le spese processuali tra il Maestrini e le parti civili in relazione a tutti i gradi di giudizio;

COPIA INFORMALE DISPOSITIVO SENTENZA

dichiara non luogo provvedere in ordine alle spese processuali tra Favo Francesco e Lehmann Joachim, entrambi non istanti ex articolo 541, comma 2, c.p.p., da un lato, e le parti civili dall'altro;

dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di rinvio tra gli imputati Kriebel, Brödel, Schröter, Linowski, Kogelheide, Mayer, Mansbart, Pizzadini, Gobbi Frattini, Soprano, Castaldo, Elia, Moretti e i responsabili civili ad essi collegati, da un lato, e le parti civili costituite - ad eccezione dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Viareggio e Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus, per le quali si è già innanzi disposto - dall'altro.

Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Manda alla Cancelleria per la traduzione della sentenza in lingua tedesca entro il termine di giorni quarantacinque dal deposito della motivazione.

Così deciso in Firenze il 30 giugno 2022